

## Internazionalizzazione e tax planning



### Riflessi fiscali dell'allargamento dell'Unione Europea

di **Giovanni Rolle** e **Gianpaolo Valente**  
*Studio Legale Tributario, GEB Partners Network*

Il 16 aprile 2003 è stato firmato, ad Atene, il Trattato di adesione di 10 nuovi Stati all'Unione Europea. L'evento, al di là del grande significato storico, è destinato ad incidere in misura rilevante sulle strategie delle società operanti in Europa ed ha una notevole portata sul piano anche fiscale.

I riflessi più evidenti attengono all'**estensione del regime dell'Iva comunitaria** o all'ampliamento dell'ambito di applicazione territoriale delle **direttive in materia di tassazione delle società**. Vi sono, poi, effetti meno evidenti ma non meno importanti, che nascono dalle interrelazioni fra diritto nazionale e principi del mercato interno, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia.

L'articolo, che analizza alcuni riflessi fiscali dell'allargamento in una prospettiva generale, introduce una serie di articoli che saranno dedicati ai singoli paesi candidati.

sempre più stretta fra i popoli europei» (2), perseguito dai sei paesi che nel 1957 firmarono il Trattato di Roma istituendo la Comunità Europea, è stato gradualmente raggiunto attraverso diverse tappe (riassunte nella **tavola 1**) che, da ultimo (con effetto dal 1° maggio 2004) hanno portato la Comunità a contare venticinque Stati membri.

Il lungo processo (vedi **tavola 2**) che ha portato al quinto allargamento ha preso avvio nel 1989, quando, con la caduta del muro di Berlino, la Comunità Europea ha iniziato ad aprirsi ad est, offrendo la possibilità alle nuove Repubbliche centro-orientali di presentare la propria candidatura per una futura adesione.

Con l'intensificarsi delle relazioni diplomatiche, dopo pochi anni sono stati firmati gli accordi di commercio e cooperazione con la Bulgaria, l'Ungheria, la Romania, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Slovenia e le tre Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania). Contemporaneamente, questi paesi hanno dato avvio ad un piano di **riforma e ristrutturazione** delle proprie economie, grazie - tra l'altro - al sostegno finanziario assicurato dai diversi programmi comunitari, primo tra tutti il programma Phare (3).

**Note:**

(1) Kok W., L'ampliamento dell'Unione europea. Risultati e sfide, Relazione alla Commissione, 19 marzo 2003.

(2) Così il Preambolo del Trattato di Roma, 1957.

(3) Cfr. Commissione, The Phare Programme Annual Report 2002, Com (2003) 97 final, p. 3: «the Phare is one of the three pre-accession instruments financed by the European Communities to assist the applicant countries of central Europe in their preparations for joining the European Union. (...) In 2000-2006, Phare is (segue)

### Le tappe dell'allargamento dell'Unione Europea

L'allargamento dell'Unione Europea rappresenta un'importante sfida per i nuovi paesi aderenti che si affacceranno sul mercato interno, nonché una significativa opportunità per tutti gli Stati membri. Come ha sostenuto Wim Kok nella sua Relazione alla Commissione (1): «il prossimo ampliamento imprimerà un ulteriore impulso all'integrazione europea, offrendo una possibilità unica di porre fine alle divisioni artificiali tra Europa occidentale e orientale riunificando il nostro continente».

L'obiettivo di «porre le fondamenta di un'unione

**Tavola 1 - Le tappe fondamentali dell'integrazione europea**

Data	Stati membri
1957	Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda (firmatari del Trattato di Roma)
1973	Danimarca, Irlanda e Regno Unito
1981	Grecia
1986	Portogallo e Spagna
1995	Austria, Finlandia e Svezia
2004	Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

# Export e investimenti

L'obiettivo degli strumenti di pre-adesione, quali i programmi Phare, Sapard (4) e Ispa (5) è stato quello di assistere i paesi candidati nel **riorganizzare, in termini di efficienza, l'amministrazione pubblica e le istituzioni nazionali**, promuovere la convergenza dell'ordinamento interno verso il diritto comunitario e sostenere la coesione socio-economica. Grazie al sostegno finanziario della Comunità, i paesi dell'Europa centro-orientale (Peco) hanno potuto ristrutturare il proprio sistema economico ed istituzionale e, negli anni novanta, hanno concluso gli **accordi di associazione** (i cd. «accordi europei»), che hanno rappresentano la base giuridica per l'instaurazione di relazioni bilaterali stabili tra questi paesi e l'Unione. In particolare, tali accordi erano già stati firmati con la Turchia (1963), Malta (1970) e Cipro. Solo successivamente sono state presentate le domande di ammissione alla Comunità; precisamente: nel 1987 si candida la Turchia, nel 1990 si candidano

Cipro e Malta, nel 1994 Ungheria e Polonia, nel 1995 Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania e Bulgaria ed infine nel 1996 la Repubblica ceca e la Slovenia.

Il processo di allargamento ad est dell'Unione ha segnato un momento di svolta nel giugno 1993, quando, in occasione del vertice di Copenaghen, il Consiglio ha espresso il proprio parere favorevole all'avvio delle procedure per l'adesione dei paesi «associati». In tale occasione sono state definite

## Note:

(segue nota 3)

providing some € 11 billion of cofinancing for institution building support through 'twinning' and technical assistance and for investment support. (...) In 2001, total Phare commitments amounted to € 1.641 million»; [http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/phare2001\\_en.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/phare2001_en.pdf).

(4) Sapard, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.

(5) Ispa, Instrument for Structural Policies for Pre-Accession.

## Tavola 2 - Le tappe dell'allargamento ad est

1989	La caduta del muro di Berlino apre un periodo di graduale integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale. Alle iniziali relazioni diplomatiche fanno seguito accordi commerciali, in particolare con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, le Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovenia.
1993	Durante il Consiglio europeo di Copenaghen viene assunto l'accordo di massima in merito all'adesione all'Ue dei «paesi associati» dell'Europa centro-orientale: Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Vengono definiti i criteri economici e politici per l'adesione (cd. «criteri di Copenaghen»).
1994	Ungheria e Polonia presentano domanda di adesione.
1995	Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia presentano domanda di adesione.
1996	Repubblica ceca e Slovenia presentano domanda di adesione.
1997	Il Consiglio europeo di Lussemburgo stabilisce per il marzo 1998 l'inizio dei negoziati con sei paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia (il cd. «gruppo di Lussemburgo»).
1998	Si aprono i negoziati per l'ingresso nell'Unione del «gruppo di Lussemburgo»: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia. Riprendono le trattative con Malta.
1999	Il Consiglio europeo di Helsinki decide di avviare i negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e Malta (il cd. «gruppo di Helsinki»); la Turchia riveste lo status di «paese candidato» ma non vengono definiti i termini per l'avvio delle negoziazioni per l'adesione.
2000	Prendono avvio le negoziazioni per l'allargamento ai sei paesi del cd. «gruppo di Helsinki»: Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta.
2001	Al Consiglio europeo di Laeken vengono individuati i dieci paesi candidati con maggiori probabilità di adesione entro il 2004. Contestualmente si riconoscono tempi più lunghi per Bulgaria, Romania e Turchia.
2002	La Commissione europea conferma il processo di adesione del primo gruppo di paesi (i dieci candidati individuati durante il Consiglio europeo di Laeken). Per Bulgaria e Romania la data è posticipata al 2007; mentre per la Turchia si prospettano tempi più lunghi. Nel Consiglio europeo di Copenaghen vengono finalizzate le disposizioni finanziarie e viene dato il benvenuto formale nell'Unione ai nuovi Stati. L'unica incognita si riferisce agli esiti dei referendum nazionali.
2003	(16 aprile) Firma dei Trattati da parte dei dieci nuovi Stati membri: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
2004	(1° maggio) Entrata in vigore dei Trattati di Adesione (Unione Europea a 25).

per la prima volta le condizioni di adesione (i cd. «criteri di Copenaghen»), che riguardano la sfera politica, economica e legislativa.

## Il recepimento dell'«acquis communautaire»

I paesi candidati sono tenuti ad allinearsi al cd. *acquis communautaire*, cioè sono chiamati a recepire le disposizioni comunitarie (il cd. diritto positivo) e ad adattare il proprio ordinamento nazionale ai principi generali affermatasi nel corso degli anni all'interno dell'Unione.

Durante le negoziazioni in vista del quinto allargamento, sono stati oggetto di discussione e analisi diversi profili dell'ordinamento interno e delle politiche dei singoli paesi candidati, al fine di verificarne la compatibilità e con l'impostazione comunitaria. In particolare, le trattative sono state articolate in trentuno «Capitoli» che spaziano dalle libertà fondamentali (merci, persone, servizi e capitali) ai diversi settori economici (agricoltura e pesca, energia, trasporti, telecomunicazioni, ecc.), dalla politica economica e monetaria alla fiscalità (6). Uno di essi (il Capitolo 10) è dedicato alla fiscalità.

I paesi candidati hanno compiuto enormi progressi nel processo di allineamento, nonostante persistano alcune differenze (7) che dovranno essere appianate secondo i termini stabiliti negli accordi transitori (8).

I nuovi Stati membri hanno richiesto delle deroghe, soprattutto in settori in cui la piena convergenza richiede **ingenti investimenti finanziari**, piani d'intervento e strategie dettagliate.

In attesa del completo recepimento, durante il **regime transitorio**, sono state concordate alcune restrizioni. In particolare, sono stati temporaneamente limitati: la libera circolazione dei lavoratori, la libera circolazione dei capitali relativamente a taluni investimenti immobiliari, e l'accesso ai mercati nazionali dei trasporti stradali (cabotaggio).

## I negoziati in materia fiscale

La presenza di sistemi tributari differenti rappresenta un tangibile ostacolo alla realizzazione del mercato interno. Nel corso delle negoziazioni in vista dell'allargamento, pertanto, i paesi candidati hanno dovuto riesaminare il proprio ordinamento tributario interno, alla luce delle disposizioni e dei principi comunitari, ed hanno provveduto ad apportare le opportune modifiche (tese ad intensificare il livello di armonizzazione) o, in taluni ca-

si, proposto accordi transitori per raggiungere, in modo graduale, gli standard europei.

L'Unione ha prestato attenzione anche agli impegni assunti in materia di **integrazione e collaborazione** tra le autorità nazionali dei diversi paesi. Le politiche di cooperazione in ambito amministrativo promosse tra gli Stati membri rappresentano, infatti, un importante strumento per amplificare e rendere più incisive le politiche contro l'evasione e l'elusione fiscale, fenomeni sempre più caratterizzati da una forte componente sovranazionale. La cooperazione e l'assistenza reciproca permettono, infatti, alle autorità nazionali di ottenere (direttamente o su richiesta) informazioni sui soggetti passivi da altri Stati membri, migliorando il corso di indagini ed accertamenti. La trasparenza amministrativa e i meccanismi di scambio di informazioni rappresentano temi centrali del mercato interno e sono uno degli importanti vantaggi che derivano dall'appartenenza all'Unione.

Nonostante le negoziazioni in ambito fiscale si trovino ad uno stadio piuttosto avanzato, non è ancora stato recepito completamente il relativo *acquis*. In particolare, tutti i nuovi Stati membri devono completare l'allineamento legislativo in materia di fiscalità con riferimento all'Iva e alle accise, mentre soltanto uno, l'Estonia, ha richiesto un **accordo transitorio in materia di imposizione diretta**. L'Estonia ha assunto l'impegno di recepire la direttiva società madri e figlie entro il 31 dicembre

### Note:

(6) Cfr. Commissione, Enlargement of the European Union. Guide to the Negotiations Chapter by Chapter, dicembre 2002.

(7) Cfr. Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, 19 dicembre 2002: «il Parlamento europeo (...) rammenta tuttavia la necessità di perfezionare ulteriormente l'attuazione di taluni aspetti dell'acquis comunitario, nonché degli impegni assunti dai nuovi Stati membri».

(8) In particolare, il Parlamento europeo invita a portare avanti il processo di armonizzazione anche dopo l'avvenuta adesione: «il Parlamento europeo (...) rammenta ai dieci paesi candidati più avanzati che occorre portare avanti le riforme in tutti i settori ben oltre l'adesione, allo scopo di ottemperare agli impegni assunti nel quadro dei negoziati di adesione; esorta pertanto tutti gli interessati a non ridurre il loro sforzo di riforma una volta conclusi i negoziati; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di continuare a sostenere il processo di adeguamento con tutte le risorse finanziarie e logistiche disponibili; ricorda l'importanza che i programmi Phare, Ispa e Sapard continuino a rivestire in vista di tale obiettivo; reitera che lo sviluppo delle infrastrutture finanziato dall'Ue deve essere compatibile con l'acquis comunitario in materia di ambiente», Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi candidati verso l'adesione (Com(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(Ini)), 20 novembre 2002.

2008, adeguando nel frattempo la propria legislazione interna in materia di imposte sui redditi delle società (attualmente soggette a tassazione solo per i redditi distribuiti).

Il principale aspetto su cui intervenire è rappresentato dal livello d'imposizione. Le aliquote Iva sono, infatti, differenti rispetto a quelle previste nell'*acquis*; mentre le aliquote delle accise sono generalmente inferiori. Sul punto, i governi nazionali hanno richiesto (ed ottenuto in ampia misura) accordi transitori, al fine di realizzare l'adeguamento in tempi più lunghi, ed evitare le possibili ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale e i prevedibili riflessi inflazionistici.

## L'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto

Com'è noto, l'Iva fu istituita con la prima e la seconda direttiva dell'11 aprile 1967 con l'obiettivo di armonizzare l'imposizione sulla produzione e sui consumi in ambito comunitario. L'adozione di un meccanismo comune nella determinazione della base imponibile e la scelta di destinare parte del gettito al finanziamento dell'attività della Comunità rendono l'Iva una vera e propria imposta «europea». Nei *consideranda* della Direttiva 77/388/Cee viene infatti precisato che, in applicazione della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla **sostituzione dei contributi finanziari** degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, nel bilancio delle Comunità affluiscono le risorse provenienti dall'Iva, ottenute mediante l'applicazione di un'aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.

La materia è attualmente disciplinata, in massima parte, dalla sesta direttiva Iva (77/388/Cee) in cui vengono definiti gli ambiti di applicazione dell'imposta e sono altresì sanciti i principi generali dell'imposizione, quali il **principio di non discriminazione**, in base al quale non deve esistere alcuna disparità di trattamento tra le transazioni domestiche e le importazioni, e il principio di neutralità, che prevede un'applicazione dell'imposizione sui beni e sui servizi proporzionale al prezzo pattuito.

Nella fase di recepimento dell'*acquis* comunitario in materia di Iva, gli Stati candidati al prossimo ingresso nell'Ue hanno evidenziato alcuni scostamenti dalle disposizioni in vigore nella Comunità. Il regime di imposizione indiretta dei paesi candidati ha una struttura sostanzialmente simile a

quello in vigore nell'Ue, ma si caratterizza per alcune particolarità tecniche (ad esempio: **esenzioni, detrazioni, aliquote d'imposta**) che lo rendono divergente rispetto all'*acquis*. Per far fronte alle disparità tuttora esistenti tra le discipline nazionali e quella comunitaria, al termine dei negoziati sono stati stipulati, come si è detto, accordi transitori.

## L'armonizzazione delle accise

Le disposizioni comunitarie in materia di accise, da applicarsi a specifiche tipologie di prodotti, quali oli minerali, tabacco e alcolici, si limitano a definire la struttura del tributo e ad individuare, per ciascuna categoria, l'aliquota minima d'imposizione.

Ai sensi della disciplina comunitaria, le accise sono dovute nello Stato membro in cui le **merci vengono consumate** (con l'aliquota localmente in vigore) e si applicano in generale sui beni prodotti all'interno della Comunità o importati da paesi terzi. Nei nuovi Stati membri, la piena armonizzazione in materia di accise è affidata ad accordi programmatici (il cui effetto si avrà entro il 2007-2009, a seconda dei paesi).

## Le direttive in materia di imposte dirette

Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sui redditi ha trovato, storicamente, ostacolo nel fatto che il Trattato, a fronte dell'ampia attenzione dedicata alle imposte indirette (art. da 90 a 93 del Trattato), trascura quasi del tutto la fiscalità diretta (9). Tale circostanza non ha impedito l'adozione di alcune direttive di armonizzazione, basate sull'art. 94 (ex art. 100).

In particolare, le due direttive in materia di fiscalità delle imprese, la 90/435/Cee (cd. «società madri e figlie») e 90/434/Cee (cd. «fusioni»), sono soggette, pur secondo tempi oggetto di negoziato, ad un notevole ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione ed a talune conseguenti modifiche, in forza dell'art. 20 del **Trattato di Adesione** (precisamente, con riferimento alle imposte

### Nota:

(9) L'unico riferimento specifico è contenuto nell'art. 293 (inserito fra le Disposizioni generali e finali) dove «l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità» compare fra le materie che i fondatori hanno preferito demandare ad apposite convenzioni fra gli Stati membri. Di «disposizioni fiscali» si occupa anche l'articolo 95, secondo comma, ma al solo fine di escludere le direttive in materia dalla procedura di adozione a maggioranza (anziché all'unanimità).

nazionali considerate e alle società rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo) (10).

Va ricordato, peraltro che la Commissione, in occasione del recente studio sulla **tassazione delle imprese nella Comunità** (11), ha individuato, nell'allargamento, un motivo di accelerazione del processo di coordinamento delle legislazioni fiscali (12).

La Commissione ha, con l'occasione, ribadito la necessità di rilanciare il ruolo fondamentale svolto nell'ultimo decennio dalle due direttive, anche attraverso l'ampliamento del rispettivo ambito di applicazione, sulla scia delle proposte già presentate nel 1993 (13) ed anche alla luce dell'introduzione della Società europea (14).

In particolare, occorre, sempre secondo la Commissione, che nell'ambito della Direttiva «società madri e figlie» siano prese in considerazione anche le **partecipazioni indirette** o, in alternativa, venga ridotta la soglia minima di partecipazione. Per quanto riguarda le riorganizzazioni transfrontaliere, occorre estendere l'ambito di applicazione della direttiva sino a comprendervi le **imposte indirette** (e, in particolare, quelle gravanti sui trasferimenti immobiliari). Si tratta, tuttavia, di proposte che - per materia e per ragioni di carattere temporale - non hanno potuto trovare spazio nell'ambito delle modifiche concordate il 16 aprile 2003.

## Il Codice di condotta

La recente evoluzione degli ordinamenti tributari degli Stati membri ha evidenziato che le distorsioni di natura fiscale nel mercato interno possono trarre origine non solo da disposizioni di carattere **discriminatorio** (che ostacolano determinate fattispecie di investimenti o di operazioni transfrontaliere) ma anche dalla presenza di regimi privilegiati aventi, viceversa, lo scopo o l'effetto di attrarre investimenti da altri Stati membri (15).

Tali considerazioni hanno indotto le istituzioni comunitarie a promuovere l'adozione (avvenuta con Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in forma di Consiglio in data 1° dicembre 1997) di un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (16), nell'ambito del cd. «Pacchetto Monti».

I paesi candidati hanno manifestato la loro volontà di recepire (ed applicare) i principi sanciti nel Codice di condotta, mentre la Commissione ha avviato un **processo di verifica**, teso ad individuare misure potenzialmente dannose adottate negli ordinamenti dei paesi associati.

## Fisco, libertà fondamentali e giurisprudenza della Corte di Giustizia

Nel valutare i riflessi dell'allargamento in materia di imposte sui redditi delle imprese, non può essere dimenticato che un contributo fondamentale (ancorché, per sua natura, parziale e frammentario) è venuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, negli ultimi 15 anni, ha compiuto un ampio ed incisivo intervento nei riguardi di disposizioni tributarie nazionali suscettibili di compromettere **l'esercizio delle libertà fondamentali** garantite dal Trattato.

### Note:

(10) Si veda, in argomento, i punti 8 e 9 dell'Allegato II al Trattato di Adesione.

(11) Commissione, Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione Ue delle società, Brussels, 23 ottobre 2001, Com (2001) 582 fin.

(12) Cfr. Commissione, Company Taxation in the Internal Market. Commission Staff Working Paper, Sec (2001) 1681, p. 8: «The imminent enlargement of the Eu makes it all the more urgent to find appropriate solution» o, con più specifico riferimento alla materia fiscale, p. s. 223: «The underlying cause of (...) additional tax and compliance burdens is the existence within the Internal Market of 15 separate tax systems.(...) The imminent enlargement of the Eu makes it all the more urgent to address the underlying problems».

(13) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/Cee del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, 26 luglio 1993, (Com (93) 293 def.) in Guce, C 225 del 20 agosto 1993, p. 5.

(14) Regolamento 2001/2157/Ce del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che istituisce lo statuto della società europea (Se), in Guce. L 294 del 10 novembre 2001, p. 1; Direttiva 2001/86/Ce del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in Guce L 294 del 10 novembre 2001, p. 22.

(15) La Commissione, nei documenti La politica tributaria nell'Unione europea (Bruxelles, 20 marzo 1996, Sec (96) 487 def.) e La politica tributaria nell'Unione europea. Relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari (Bruxelles, 22 ottobre 1996, Com (96) 546 def.) ha osservato che questa seconda forma di concorrenza, definita «sleale» ovvero «dannosa», ha come effetto una generale diminuzione del livello di imposizione sui redditi la cui fonte è più facilmente delocalizzabile, compensata dall'incremento del carico tributario sui fattori produttivi caratterizzati da una minore mobilità ed, in particolare, sul lavoro.

(16) Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti degli Stati Membri riuniti in sede di Consiglio del 1° dicembre 1997 su un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, cit.. L'estensione del fenomeno e la necessità di mettere a punto adeguati rimedi sono alla base anche di un'analoga iniziativa dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione in Europa (Ocse). Uno studio biennale, condotto dal Comitato Affari Fiscali, ha portato all'approvazione, da parte dei Consiglio dell'organizzazione, in data 9 aprile 1998, di una Raccomandazione rivolta ai governi degli Stati membri e del Rapporto «Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue».

# Export e investimenti

Sono state, in questo modo, anche colmate alcune delle lacune legate alla lentezza del processo legislativo comunitario. Un contributo all'eliminazione delle distorsioni fiscali alle attività transfrontaliere nell'ambito della Comunità (con particolare riferimento, ora, alla disciplina interna dei nuovi Stati membri) può venire, quindi, direttamente dalle (esistenti) disposizioni del Trattato di Roma (17).

## Nuovi Stati membri e ordinamento italiano

Nella prospettiva italiana, si osserva innanzitutto che tutti i nuovi Stati membri sono legati all'Italia da una **Convenzione contro le doppie imposizioni** (nel caso della Slovenia, la Convenzione è stata solo firmata, ma non è ancora entrata in vigore). La coesistenza del network dei Trattati e - in progressione temporale - delle direttive comunitarie consentirà quindi alle imprese italiane di operare nei nuovi Stati membri con un quadro normativo analogo a quello che attualmente caratterizza i rapporti con i partner dell'Europa a 15.

Per quanto riguarda le disposizioni interne relative

ai rapporti internazionali (si osserva che, nella maggior parte dei casi (vedi **tavola 3**), i nuovi Stati membri sono inclusi nelle cd. «white list» relative alla parziale esenzione dei dividendi infragruppo di fonte estera (art. 96-bis, comma 2-ter, Tuir) e all'esonero da imposizione in Italia di taluni redditi di capitale percepiti da non residenti. Allo stesso modo, i nuovi Stati membri sono esclusi dalle «black list» afferenti la presunzione di residenza delle persone fisiche (art. 2, comma 2-bis, Tuir), la tassazione «per trasparenza» delle controllate estere residenti in Stati a regime privilegiato (art. 127-bis, Tuir) e la **deducibilità dei costi per transazioni con non residenti** (art. 76, comma 7-bis, Tuir).

### Nota:

(17) Il ruolo chiave svolto dalla Corte di Giustizia è stato, da ultimo, riconosciuto anche dalla Commissione nella citata Comunicazione del 23 ottobre 2001, nella quale si prospetta un'effettiva integrazione delle decisioni della Corte nel quadro degli strumenti di policy, attraverso una maggiore attenzione della Commissione ai casi di incompatibilità di disposizioni fiscali nazionali con i principi del Trattato e l'incremento dei (sinora relativamente rari) ricorsi per infrazione.

Tavola 3 - White list e Black list

Paese	Convenzione con l'Italia	White lists		Black Lists		
		Dividendi società figlie (Dm 21.11.01)	Esonero ritenute interessi (Dm 4.9.96)	Residenza persone fisiche (Dm 4.5.99)	Cfc (Dm 21.11.01)	Deducibilità costi (Dm 23.1.02)
Cipro	x			x	x	x
Estonia	x	x	x			
Lettonia	x (a)					
Lituania	x	x	x			
Malta	x		x	x	x (d)	x (d)
Polonia	x	x	x			
Repubblica Ceca	x (b)	x	x			
Slovacchia	x (b)	x	x			
Slovenia	x (c)	x	x			
Ungheria	x	x	x			
Bulgaria	x	x	x			
Romania	x	x	x			
Turchia	x	x	x			

(a) Firmata a Riga il 12.5.1997 e non ancora entrata in vigore.

(b) Convenzione del 1983 con la Cecoslovacchia, applicabile alla Repubblica Ceca e alla Repubblica Slovacca dal 1° gennaio 1993.

(c) Si tratta della Convenzione del 1984 con la Jugoslavia, sulla cui applicabilità alla Slovenia si veda il Comunicato del Ministero degli Affari Esteri in Gu n. 211 dell'8 settembre 1992.

(d) Malta rientra tra gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato solo «con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act».

Fanno eccezione, in entrambi i casi, Malta e Cipro (in relazione alle peculiarità della loro legislazione interna) e la Lettonia (in questo caso, presumibilmente, nelle more dell'entrata in vigore del Trattato).

Con riferimento alla disciplina dei **costi sostenuti** in relazione alle transazioni con imprese di Stati a regime fiscale privilegiato (di cui al richiamato art. 76, comma 7-bis, Tuir) è da rilevare che l'ambito

di applicazione territoriale è espressamente limitato agli Stati «non appartenenti all'Unione Europea». L'aggiornamento della lista, con decorrenza dal 1° maggio 2004, con riferimento a Cipro e Malta, appare quindi una sorta di «atto dovuto», in difetto del quale si potrebbe sostenere la legittima disapplicazione del Dm 23 gennaio 2002 per sopravvenuto conflitto con la disposizione legislativa (sovrordinata) di riferimento.

## NOVITA'

## VALUTARE IL MAGAZZINO

Regole e metodi - con CD-ROM allegato

di Cesare D'Attilio,

IPSOA Editore, seconda edizione, € 55,00, pagg. 505

Il tema del magazzino con le sue diverse implicazioni civilistiche, fiscali e gestionali riveste notevole interesse per coloro che sono tenuti a fornire valutazioni e si apprestano a redigere il bilancio d'esercizio.

La presente pubblicazione appartiene alla collana «Metodi e Strumenti» e intende fornire al lettore, attento agli aspetti fiscali, civilistici e operativi in senso ampio, un quadro generale, completo e aggiornato, sulle questioni più dibattute e contingenti, al fine di rendere agevole e corretta l'opera del compilatore del bilancio.

Il testo offre un quadro completo ed aggiornato sulle valutazioni delle rimanenze di esercizio della specie «magazzino» e della specie «lavori in corso su ordinazione». Nell'ambito dei principi generali, punti fermi per risolvere gran parte della casistica ricorrente, si affrontano con rigore metodologico le principali aree attinenti:

- le determinazioni di costo, secondo le convenzioni contabili ammesse dalla legislazione italiana ed internazionale;
- i casi di svalutazione al valore di mercato e alla successiva rivalutazione;
- la corretta rappresentazione delle rimanenze nel bilancio d'esercizio;
- le periodiche riconciliazioni tra inventario fisico ed inventario contabile;

- gli obblighi di legge e le modalità di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, e
- la centralità del magazzino nei controlli dell'Amministrazione Finanziaria, con particolare attenzione verso le relative modalità di adeguamento e regolazione previste dalle sanatorie inserite nella recentissima normativa (Finanziaria 2003).

Il frequente utilizzo di esemplificazioni numeriche e di casi aziendali fa luce sull'intera e complessa materia e vuole favorire lo studio e l'approfondimento a tutti coloro che per motivi professionali si occupano di amministrazione, contabilità, auditing e fiscalità d'impresa.

**La presente edizione è stata inoltre integrata con un software applicativo** che consente al lettore di verificare concretamente i concetti illustrati nel testo simulando la movimentazione e la valorizzazione di un ipotetico magazzino aziendale.

### Per informazioni o per l'acquisto:

Redazione: tel. 02.82476.085 - fax 02.82476.801

e-mail: [ammin.fin@ipsoa.it](mailto:ammin.fin@ipsoa.it)

Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa

tel. 02.82476794 - fax 02.82476403

Agenzia Ipsoa di zona

[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)